



ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI"

Via Sant'Anna, n.c. – Monopoli Tel. 080802303

Codice meccanografico BAIC875005 – Codice fiscale 93423420723

Codice Univoco Ufficio UFZFDS

e-mail: baic875005@istruzione.it – baic875005@pec.istruzione.it

www.primoicmonopoli.edu.it

Scuola Secondaria di I Grado
"Vincenza Sofo"
Via Sant'Anna – 080802303

Scuola Primaria "VITO INTINI"
Via Dieta – 080742610

Scuola Primaria "Vincenza Sofo"
Via Sant'Anna – 080802303

Scuola Infanzia "Mons. C. Ferrari"
Viale A. Moro – 0809301634

Scuola Infanzia "VITO INTINI"
Via Dieta – 080742610

Monopoli, fa fede il protocollo

Al personale Docente e ATA

IC "Vito Intini"

Al DSGA

Al sito web

Circolare n. 28

Oggetto: Incompatibilità dipendenti pubblici

L'impiego pubblico è storicamente caratterizzato da un **rigoroso regime di incompatibilità**, in base al quale al dipendente pubblico **è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali** in costanza di rapporto di lavoro con la P.A. La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, va rinvenuta nel **principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico**, espressa dall'art. 98, comma 1, Cost. e dagli artt. 60 ss. del d.P.R. n. 3 del 1957,

Questo divieto è stato successivamente mitigato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che ha previsto la possibilità per l'amministrazione di appartenenza **di autorizzare il dipendente a svolgere incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati**, anche retribuiti, se ritenuti compatibili con l'attività svolta dal dipendente.

In base al quadro normativo delineato **vale la regola per cui ogni incarico extra-istituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente.**

Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA) essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001).

Incompatibilità assolute

Il personale docente e ATA a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

- esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
- tenere lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l'autorizzazione del dirigente scolastico)
- svolgere attività in favore di un'altra amministrazione pubblica

Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali sono vietate le seguenti attività:

Insegnante o istruttore presso scuole-guida; Gestore di farmacia; Agente assicurativo a gestione libera; Agente mandatario SIAE; Titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche; Attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi; Odontotecnico; Cariche presso banche aventi finalità di lucro; Lettore presso Università; Titolare di agenzia di viaggi; Amministratore di condominio

Attività compatibili senza richiesta di autorizzazione (Dlgs 165/01 art. 53 c.6):

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

f-ter) prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Attività consentite previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

L'esercizio di libere professioni, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio).
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole.
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato.
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso.
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi.
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale.
- Incarichi come revisore contabile.
- Dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio Istituto.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Personale in regime part-time con prestazione lavorativa sino al 50%.

Il personale è escluso dal regime delle incompatibilità, tuttavia è tenuto a comunicare al dirigente scolastico (come da CCNL 2016/18) l'ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:

- l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;

- che l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Attività libere

- Iscrizione in albi professionali,
- Attività di impresa,
- Incarichi o attività su progetto con altre pubbliche amministrazioni,
- Altro lavoro subordinato alle dipendenze di privati.

Non è mai consentita l'attività di lavoro subordinato con altra pubblica amministrazione.

Pertanto, tutti coloro che si trovano in una delle condizioni sopra citata sono invitati a regolarizzare con sollecitudine la propria posizione.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Giuseppina Rizzo